

**CRISI ED AMMORTIZZATORI SOCIALI ANCHE PER LE PICCOLE IMPRESE:
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

*Documento di sintesi redatto da
Mauro ZANIBONI – Resp. “Fiscalità di settore”*

In questo periodo di crisi economica, molti organizzatori di eventi, piccoli imprenditori, stanno valutando la possibilità di ridurre i costi aziendali “fissi”, e cioè principalmente il costo del personale. Si sa che le aziende fino a 15 dipendenti hanno la possibilità, almeno teorica, di licenziare per “giusta causa” (ad esempio se la riduzione del fatturato è consistente). Spesso questo significa, però, sia generare situazioni di grande tensione aziendale che possono sfociare in spiacevoli procedimenti giudiziari di fronte al Giudice del Lavoro, sia soprattutto privare la struttura di validi ed esperti collaboratori per poi ricercarne di nuovi (da selezionare, addestrare e far crescere professionalmente) non appena c'è la ripresa economica.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dello scorso 3 Novembre (allegata) ha fugato gli ultimi dubbi ed ha completamente chiarito che anche le piccole aziende fino a 15 dipendenti hanno la possibilità di utilizzare nuovi strumenti per la riduzione dei costi aziendali, detti ammortizzatori sociali, fra cui è evidente l'utilità del CONTRATTO DI SOLIDARIETA' (allegato il Decreto del 10 Luglio 2009).

Il contratto di solidarietà permette la sostituzione del licenziamento di alcuni dipendenti con la riduzione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori o solo di specifici reparti omogenei.

La riduzione di stipendio, dovuta al minore orario di lavoro, è parzialmente integrata (60%) da contributi statali, che sono anticipati dall'INPS, senza gravare sui bilanci aziendali.

E' condizione indispensabile per essere autorizzati a stipulare il contratto di solidarietà ottenere l'approvazione di un Sindacato nazionale, il quale verificherà la situazione e l'effettiva necessità dei licenziamenti.

Si consiglia, ovviamente, di rivolgersi al proprio Consulente del Lavoro per un approfondimento della propria situazione aziendale.

Rev. del 25 novembre 2009

Art. 2.

L'importo complessivo dei progetti ammessi a finanziamento, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 1, è pari ad € 27.775.040,28. I contributi verranno erogati a favore dei singoli proponenti, previa stipula di apposito atto di concessione di finanziamento, con le modalità ed alle condizioni poste nell'avviso succitato, secondo i più specifici termini stabiliti nell'atto di concessione stesso.

Art. 3.

L'onere di cui all'art. 2 pari ad € 27.775.040,28 fa carico al capitolo 7005 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 approvato con decreto ministeriale 4/CONT/1/2009 dell'8 maggio 2009, capitolo 7005.

Roma, 26 giugno 2009

*Il direttore generale ad interim per le politiche,
per l'orientamento e la formazione
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali*

MANCINI

*L'ispettore generale capo
della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*

AMADORI

09A09029

DECRETO 10 luglio 2009.

Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di solidarietà». (Decreto n. 46448).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

AL LAVORO, ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto l'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002 così come integrato dal decreto ministeriale n. 32832 del 16 settembre 2003;

Considerata l'esigenza di semplificare le modalità di accesso ai contratti di solidarietà;

Considerata, altresì, l'opportunità di:

favorire l'utilizzo di uno strumento che consenta, pur in presenza di esuberi di personale, di evitare il ricorso ai licenziamenti collettivi e di salvaguardare i rapporti di lavoro;

consentire l'utilizzo del contratto di solidarietà ai lavoratori dipendenti di aziende che, pur se ammesse ad una procedura concorsuale, mantengano in capo all'imprenditore l'esercizio dell'impresa con conseguente svolgimento dell'attività lavorativa;


fondare la valutazione dell'accesso ai contratti di solidarietà sulla sussistenza dell'esuberato occupazionale e sulla finalità di evitare il ricorso ai licenziamenti, in conformità al dettato dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

conformare la durata del contratto di solidarietà alle previsioni normative di cui all'art. 1 del precedente capoverso, nonché all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

sostituire il parametro di congruità fissato dal decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002, con un indice di congruità, di più agevole applicazione, consistente nel rapporto tra ore non lavorate e ore che sarebbero state lavorate dai soggetti coinvolti nel contratto di solidarietà;

riconoscere la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario nelle ipotesi di sopravvenute e straordinarie esigenze aziendali direttamente collegate all'attività produttiva;

armonizzare le procedure per il pagamento diretto dell'integrazione salariale a seguito di contratto di solidarietà con le procedure applicate per il pagamento diretto della cassa integrazione guadagni straordinaria;



Ritenuto, pertanto, di semplificare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, la cui applicazione è stata già oggetto di precedenti decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati «contratti di solidarietà», che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni rispettivamente previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451. In conformità alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

4. Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli di cui al primo periodo del presente punto 4.

5. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Art. 4.

Modalità applicative

1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.

2. La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito dalla legge n. 236 del 1993, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

3. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.

4. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza.

5. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.



Art. 5.

Pagamento diretto

1. Può essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria di cui l'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In tale ipotesi, l'istanza è contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del lavoro, anche al servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.

Art. 6.

Durata del trattamento e richiesta di un nuovo contratto di solidarietà

1. Il contratto di solidarietà può avere, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, una durata non superiore a ventiquattro mesi, prorogabile, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1988, di ulteriori ventiquattro mesi. Come disposto dal comma 4 del sopra citato art. 7, per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per detta facoltà di deroga è fissato in trentasei mesi.

2. Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista dal sopra citato art. 7, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, con legge n. 48 del 1988, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi.

Art. 7.

Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, del 23 luglio 1991, n. 223

1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32832 del 16 settembre 2003.

3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2009

Il Sottosegretario di Stato: VIESPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 162

09A08951

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2009.

Designazione dell'autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e, in particolare, l'art. 687 che individua nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 giugno 1999, recante «Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile»;

Vista la normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza nel settore dell'aviazione civile;





*Ministero del Lavoro,
della Salute
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
Incentivi all'occupazione
Divisione III
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA
☎ Tel 06.4683 4082 ☎ Fax 06.4683 5228
email: div03ammortizzatori@lavoro.gov.it



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 03/11/2009
Prot. 14 / 0022114**

Direzione Provinciale del lavoro
di Modena
P.zza Cittadella, 8
Modena
Fax 059/224946
e-mail: urp@dplmodena.it

e p.c.

Tutte le DRL e DPL
Loro sedi

Direzione Generale Attività Ispettiva

Direzione Generale Tutela
delle condizioni di lavoro

S E D E

OGGETTO: contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge 236/1993.

Si riscontra il quesito di codesta DPL posto con nota n. 14613 del 21/9/2009.

L'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 148/1993, convertito con legge n. 236/1993, così come recentemente modificato dall' art. 7-ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo", stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

In seguito al recente intervento del legislatore (art. 7 ter, comma 9, lettera d della legge n. 33/2009), con cui si è integrato il dettato originale del comma 5 dell'art. 5 della legge n. 236/1993, è dunque possibile stipulare contratti di solidarietà anche "al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo".

Con tale ultima disposizione, quindi, si è inteso estendere la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale, garantendo la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991.

In tale caso, ovvero imprese o datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, le aziende devono allegare all'istanza un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative nel quale si evince il ricorso alla solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali.

Resta fermo l'obbligo di aprire la procedure di mobilità ex art. 24 della legge n. 223/1991 per le imprese che occupano più di quindici dipendenti.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


IL DIRETTORE GENERALE
Matilde Mancini

CT